STUDIO LEGALE PROFETA

NOTA PEC

Bari, 03 ottobre 2019

Egr. Sig. Ing. Vito Berardi
Capo Settore Urbanistica e Lavori Pubblici
del Comune di Mola di Bari
mailto: caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Riscontro a nota prot. n. 24006 dell'01.10.2019.

Gent.mo Ingegnere,

faccio seguito alla Sua nota prot.n. 240006 dell'1.10.2019 per farLe presente che successivamente al parere reso sono effettivamente intervenute due pronunce di estremo rilievo, che devono ritenersi univocamente orientate verso il consolidamento della confisca operata nel caso di specie.

Il riferimento è alla sentenza CEDU, Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia e alla sentenza della Corte Costituzionale 49/2015.

Con la prima sentenza, la Grande camera della CEDU si è pronunciata sul controverso tema della compatibilità della confisca c.d. urbanistica (disciplinata dall'art. 44 T.U. edilizia) senza condanna.

In questa sentenza la CEDU si è discostata sensibilmente dalla precedente sentenza "Varvara" e ha dichiarato la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione della confisca urbanistica disposta a seguito di un accertamento che, pur non avendo le caratteristiche formali della condanna, ne presenti i requisiti sostanziali (verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, del reato di lottizzazione abusiva).

Questa sentenza è apparsa una sorta di adesione della Grande Camera della CEDU alle posizioni prese sul medesimo tema da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 49/2015.

La Consulta in questa occasione ha preso posizioni molto nette rispetto alla precedente sentenza CEDU "Varvara".

I giudici costituzionali, innanzitutto, hanno minimizzato la rilevanza da attribuirsi ad una isolata pronuncia della CEDU (quella sul caso "Varvara") su una questione in relazione alla quale non si registrava un orientamento consolidato.

A parte ciò la Consulta ha preso posizione sulla questione della confisca urbanistica senza condanna (come nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), affermando che

"Come si è già ricordato, nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. Quest'ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica [...] *Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell'accertamento".*

Stante il contrasto fra la posizione assunta dalla CEDU nel caso "Varvara" – richiedente una formale condanna – e quella, invece, prescelta dalla Corte costituzionale – che optava univocamente per un giudizio di responsabilità 'sostanziale', di natura anche incidentale – la sentenza della Grande Camera della CEDU sul caso GIEM era particolarmente attesa.

Ed in effetti la Grande Camera – discostandosi dalla precedente giurisprudenza e verosimilmente a seguito della presa di posizione della Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 – ha ammesso l'eventualità che la confisca urbanistica possa essere disposta a seguito di un accertamento che abbia le caratteristiche sostanziali della condanna, senza tuttavia necessariamente presentarne la forma (cd. condanna in senso sostanziale).

È chiaro che queste due autorevoli sentenze non possono ritenersi di per sé decisive nella questione che ci occupa, ma pare che esse possano ritenersi altamente predittive dell'esito del ricorso proposto dagli interessati innanzi alla CEDU.

Distinti saluti.

avv. Saverio Profeta